



Città di Susa

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CONVENZIONE TRA COMUNE DI SUSÀ E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SUSÀ – ODV E CONTRATTO DI SUBCOMODATO D'USO DI ALCUNI LOCALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SUSÀ.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Susa

TRA

Il Comune di Susa, con sede legale in Susa (TO), via Palazzo di Città, n. 39, codice fiscale n. 86501110018, p. I.V.A. 02703870010, rappresentato dall'Arch. DE MICHELE Maria Grazia in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica (subcomodante)

E

L'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV, con sede legale in Susa (TO), corso Stati Uniti n. 5, codice fiscale n. 11053020019, iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) in data 08/08/2022 tramite migrazione, n° atto Regione Piemonte DD 1473/A1419A/2022 rappresentata dal Sig. FEROLDI Francesco, nato a Novara il 16/02/1959 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa (subcomodataria);

PREMESSO CHE

- con Deliberazione G.C. n. 25 del 28/03/2001 veniva concessa, in comodato gratuito, all'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV parte dell'immobile destinato a Stazione Ferroviaria, con annessa area antistante, da adibire a "Centro Operativo di Pronto Soccorso del 118", con vincolo di destinazione sociale e socioassistenziale, per la durata della convenzione stipulata con la Soc. Metropolis S.p.A (contratto di comodato Rubrica Metropolis n. 35/2000) e pertanto con scadenza 10/05/2005, rinnovabile;
- il contratto di comodato Rubrica Ferservizi n. 11/2017 ha regolamentato le nuove modalità di utilizzo dei locali e delle aree concesse al Comune di Susa, con decorrenza dal 02/04/2014 per la durata di cinque anni tacitamente rinnovabili;
- dato atto che l'assegnazione a mezzo di contratto di subcomodato di immobili, di cui risulta comodatario il Comune di Susa, a soggetti del Terzo Settore, in coerenza con la previsione normativa statale, si dimostra essere la modalità di utilizzo migliore;
- il Comune di Susa intende concedere in subcomodato i locali in oggetto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV ridefinendo ed integrando i Patti di cui alla Deliberazione G.C. n. 25/2001:
 - alla luce del lungo tempo trascorso dalla data di prima sottoscrizione;
 - in considerazione delle esigenze espresse da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 del D.Lgs. 117/2017);

- la Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa ODV svolge, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017, attività aventi ad oggetto:
 - protezione civile;
 - assistenza sanitaria;
 - inclusione sociale;
 - trasporto sociale;
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- con deliberazione della **G.C. n. del**, il Comune di Susa ha concesso all'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV parte dell'immobile destinato a Stazione Ferroviaria, con annessa area antistante, da adibire a sede dell'Associazione con vincolo di destinazione sociale e socioassistenziale, in comodato gratuito per 20 anni a partire dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile;

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Susa e l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Susa concede, in subcomodato, all'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV parte dell'immobile destinato a Stazione Ferroviaria, con annessa area antistante (planimetria allegato A), da adibire a sede dell'Associazione con vincolo di svolgervi esclusivamente attività sociali, di pubblico interesse e di custodia.

I locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente e la subconcessione in uso dell'immobile è a titolo gratuito ed esclusivamente per l'espletamento delle attività di interesse generale proprie del Concessionario, il quale si impegna a garantire anche i servizi di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 2 – Finalità

Finalità principale della presente Convenzione è il mantenimento della sede operativa della CRI Comitato di Susa ODV tramite contratto di subconcessione all'Associazione degli immobili concessi da RFI al Comune di Susa.

Inoltre, attraverso il convenzionamento per lo svolgimento delle attività descritte nell'articolo 6 della presente, la Città di Susa e l'Associazione sanciscono il loro comune impegno per la realizzazione di finalità di solidarietà sociale tese al miglioramento complessivo dei servizi offerti ai cittadini.

Altra finalità della presente Convenzione è la garanzia di un presidio stabile nei locali oggetto di subconcessione, secondo quanto previsto nel contratto di comodato Rubrica Ferservi n. 11/2017 tra Comune e RFI, evitando così che la perdurante inutilizzazione degli immobili determini nel tempo un degrado architettonico ed ambientale.

Art. 3 – Durata

La durata della presente Convenzione viene fissata in anni 20 dalla sottoscrizione del presente atto a condizione che rimanga in essere il contratto di comodato tra il Comune di Susa e RFI. È facoltà dell'Amministrazione concedere il rinnovo ove lo ritenga opportuno e sempre che l'Associazione ne abbia presentato domanda almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Qualsiasi integrazione o modificazione alla presente Convenzione potrà essere apportata previo accordo tra le parti.

Art. 4 – Responsabili del progetto

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune di Susa e dall'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV, sono per il Comune la Responsabile dell'Area Tecnica Arch. De Michele Maria Grazia e per l'Associazione il Presidente Sig. Feroldi Francesco ed il Segretario Sig. Belmondo Michele.

Art. 5 – Divieto di cessione del bene e del contratto

L'Associazione non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'immobile oggetto di subconcessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il relativo contratto, pena la risoluzione del presente contratto con effetto immediato.

Art. 6 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV si impegna, a fronte del comodato gratuito dei locali in oggetto, a fornire i seguenti servizi:

a) servizio di trasporto sociale.

Per attività di trasporto sociale si intende:

- trasporto e accompagnamento, mediante i propri volontari associati, di cittadini residenti nel Comune di Susa, disabili o anziani, adulti e minori in temporanea o permanente condizione di difficoltà per visite mediche o specialistiche, esami clinici, cicli di cure legate alla patologia, trattamenti riabilitativi ecc. verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate nell'ambito territoriale di Susa, dei Comuni limitrofi e degli Ospedali del Torinese a supporto del singolo e della famiglia, laddove siano impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;
- trasporto finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità - prive di una rete familiare di supporto o in condizioni di disagio - l'espletamento di piccole commesse quali acquisti, visite al cimitero, riscossione pensioni, acquisto farmaci limitatamente al solo territorio comunale ecc.

Il servizio di trasporto sociale verrà svolto secondo le seguenti modalità:

- I. n. 1 trasporto gratuito mensile (con auto semplice, con ambulanza, auto disabili e pulmino) su richiesta dell'Amministrazione comunale per gestire situazioni straordinarie a favore di soggetti riconosciuti indigenti o segnalati dai servizi sociali (Con.I.S.A.);
- II. Applicazione, ai cittadini residenti, di uno sconto pari al 20% sul vigente tariffario per tutti i servizi di trasporto svolti dall'Associazione (con auto semplice, con ambulanza, auto disabili e pulmino);
- III. Allo sconto del 20% di cui sopra, sarà applicato un'ulteriore sconto di almeno il 10% sul tariffario vigente per il servizio di trasporto ripetuto nel tempo (es. per sedute di fisioterapia, radioterapia, chemioterapia). Tale sconto potrà essere superiore al 10% in proporzione al numero di servizi ripetuti richiesti, secondo quanto ritenuto opportuno dall'Associazione e comunicato al Comune;
- IV. Il costo risultante dalle tariffe agevolate di cui ai punti precedenti potrà essere in parte coperto dal Comune, previa individuazione delle diverse fasce di contribuzione a carico dei cittadini, attraverso l'applicazione dell'ISEE. Il Comune si impegna a coprire la suddetta spesa nei limiti della propria disponibilità finanziaria individuata in bilancio annualmente e comunicata all'Associazione;
- V. Le tariffe agevolate suindicate verranno applicate anche in caso di richiesta di attivazione dei trasporti scolastici per studenti diversamente abili.

L'Associazione si impegna a comunicare qualsiasi variazione sul tariffario vigente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;

b) svolgere servizi di assistenza sanitaria agli eventi organizzati sul territorio comunale, generalmente richiesti e retribuiti dall'organizzatore. Nell'ambito della presente Convenzione viene stabilita la gratuità del servizio per gli eventi/manifestazioni direttamente organizzati dalla Città di Susa.

In occasione di eventi organizzati da soggetti terzi, patrocinati dall'Amministrazione Comunale, è inoltre stabilita una tariffa convenzionale pari ad Euro 25,00 orari per la presenza del Mezzo di Soccorso di Base (MSB 2 soccorritori abilitati), previa disponibilità della Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa ODV per la data richiesta;

c) Garantire, in caso di elezioni che lo richiedano, la disponibilità di un mezzo (gratuitamente) e del personale (che verrà adeguatamente compensato ai sensi della normativa vigente per i componenti dei seggi elettorali) necessario alla costituzione del Seggio Speciale COVID-19 che si occupa di raccogliere i voti di coloro che sono in isolamento domiciliare per COVID-19 e che ne facciano richiesta, sul territorio della Città

di Susa e, se necessario, nei Comuni appartenenti alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Susa;

- d) Fornire il trasporto gratuito degli elettori fisicamente impediti agli uffici comunali ed alle sezioni elettorali in caso di consultazioni;
- e) Organizzare:
 - un evento all'anno di divulgazione delle norme di primo soccorso e di informazione sanitaria nelle scuole medie e nelle scuole superiori aventi sede nella Città di Susa;
 - due interventi all'anno per la promozione delle attività dell'associazione ai cittadini in occasione di mercato/fiera o altre manifestazioni;
 - un incontro all'anno con i cittadini, su richiesta del Comune e presso i locali comunali, volto alla prevenzione della salute o alla divulgazione delle norme di pronto soccorso e di informazione sanitaria, mettendo a disposizione il proprio personale;
- f) Cooperare nella realizzazione di un centro di informazione e gestione del servizio di trasporto sociale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per la ricezione, l'esame e lo smistamento delle richieste dei cittadini, coordinando eventuali altre Associazioni operative sul territorio. Il progetto viene concordato tra Amministrazione comunale e Associazione sia in merito alle modalità operative che alla sostenibilità economica;
- g) L'Associazione si rende inoltre disponibile a collaborare a progetti o iniziative organizzate dal Comune a vantaggio di persone anziane, indigenti, disagiate e portatori di handicap residenti, previa individuazione dei costi a proprio carico (attività di inclusione sociale quali distribuzione di generi alimentari, progetti di recupero delle eccedenze alimentari ecc.);
- h) L'Associazione coopera con l'Amministrazione comunale in qualità di struttura operativa del sistema di Protezione Civile mettendo a disposizione personale, mezzi e materiali in caso di emergenza e/o per attività addestrative; l'Associazione fornisce il proprio supporto per le attività di pianificazione e preparazione all'emergenza.

Un rappresentante dell'Associazione presenzia il C.O.C. in caso di attivazione.

L'Associazione ha inoltre la possibilità di utilizzare una postazione radio (frequenza CRI) munita di apposita antenna fissa presso la sala C.O.M. sita nel palazzo municipale di Via Palazzo di Città, 39.

Art. 7 – Oneri del subcomodatario

Sono a carico dell'Associazione i seguenti oneri:

- a) utilizzare il bene concesso per la realizzazione di attività legate all'Associazione, con vincolo di svolgervi esclusivamente attività sociali, di pubblico interesse e di custodia;
- b) stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici e per responsabilità civile;
- c) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d) occuparsi degli interventi di manutenzione ordinaria e di altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;
- e) sostenere, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese della gestione delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua nonché la tassa raccolta rifiuti ecc.), gli oneri connessi ad allacciamenti e contratti con le diverse aziende erogatrici di servizi pubblici, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali competenti;
- f) garantire la pulizia dei locali;
- g) restituire il bene concesso nella sua integrità. Nel caso in cui si riscontrassero, al momento della restituzione, danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione richiederà all'Associazione l'immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. Nel caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione potrà provvedere in proprio addebitando i costi all'Associazione;
- h) comunicare qualsiasi intervento necessiti l'immobile interessando il Comune e la proprietà;
- i) presentare un rendiconto documentato annuale delle attività svolte ai sensi della presente Convenzione tale da giustificare il comodato gratuito;
- j) comunicare qualsiasi variazione sul tariffario vigente per i servizi di trasporto sociale offerti (ambulanza, auto disabili, auto semplice ecc.).

Art. 8 – Impegni del Comune

Il Comune di Susa si impegna:

- a) a collaborare secondo modalità da concordarsi per una migliore realizzazione di progetti e iniziative di cui l'Associazione voglia farsi promotrice per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto;
- b) a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sui propri servizi;
- c) a garantire il rispetto di servitù di passaggio esistente a privati;
- d) ad effettuare idonei controlli sul corretto uso della struttura e sul pieno rispetto degli adempimenti dei servizi concordati;
- e) a richiedere alla proprietà dell'immobile lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria che risultassero necessari;
- f) a rimborsare i costi sostenuti dall'Associazione per le attività, effettivamente svolte e documentate, di cui all'art. 6, lettera a), punto IV, secondo i criteri le modalità indicate nel successivo articolo 9;
- g) a fornire adeguata pubblicità ai cittadini dei servizi di cui all'art. 6 in particolare per il servizio di trasporto sociale.

Art. 9 – Rimborso spese

Il Comune, previa individuazione delle diverse fasce di contribuzione a carico dei cittadini attraverso l'applicazione dell'ISEE, può erogare all'Associazione un importo a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei servizi richiesti ai sensi del IV punto, lettera a) dell'articolo 6 della presente Convenzione.

Tale rimborso è da intendersi a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base del tariffario vigente, il cui importo annuo viene determinato in sede di predisposizione del bilancio e comunicato all'associazione. Il Comune verifica annualmente, sulla base del rendiconto presentato dall'Associazione, dei bisogni e del gradimento della cittadinanza, la permanenza dell'interesse pubblico ed il raggiungimento delle finalità del servizio di cui alla lettera a) dell'art. 6 apportando modificazioni/integrazioni al servizio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, previo accordo con l'Associazione.

Il rimborso in oggetto verrà erogato a presentazione della rendicontazione finale che dovrà documentare le spese effettivamente sostenute per i servizi di cui all'art. 6, lettera a) della presente Convenzione.

L'Associazione dovrà predisporre una relazione conclusiva riguardante i servizi realizzati in co-progettazione, in modo che il Comune possa svolgere le attività di controllo amministrativo e contabile. La rendicontazione finale dovrà essere dettagliata sia per quanto riguarda la parte delle uscite, corredata dai giustificativi di spesa, sia per quanto riguarda la parte delle entrate relative alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 10 – Controlli

È rimesso al Responsabile dell'ufficio competente, attraverso la Polizia Locale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul bene concesso e, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e del contenuto della presente Convenzione e dell'immagine del Comune di Susa.

Art. 11 – Responsabilità

L'associazione si obbliga all'esatta osservanza di tutte le disposizioni normative legate alla corretta gestione della presente concessione, attuando la diligenza del buon padre di famiglia ed esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità derivante dalla non corretta conduzione dell'immobile.

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti, con i terzi in genere e per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Il Comodatario si obbliga a dotarsi di adeguata polizza assicurativa per danni all'immobile, per

danni a terzi ed a propri operatori a causa dell'esercizio della propria attività, mantenendola per tutta la durata del subcomodato e manlevando completamente il Comune.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Il presente contratto di subcomodato si risolve per le seguenti cause:

- a) qualora l'Associazione ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comune, il presente contratto;
- b) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Associazione, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) qualora l'Associazione si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza e non provveda al pagamento, ove dovuto, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunale;
- d) qualora l'Associazione eserciti, all'interno del bene, attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- e) qualora l'Associazione si renda responsabile di gravi inadempienze e/o negligenze nella gestione dell'immobile;

Il Comune si riserva di recedere dal presente contratto di comodato con un preavviso di mesi 3 per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o nel caso in cui venga meno il contratto di comodato in essere tra il Comune di Susa e RFI, senza che il Comodatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro.

L'Associazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima della data del rilascio.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Il Comodante, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, informa il Comodatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per l'esecuzione del rapporto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, mentre il Comodatario dichiara di assumere l'obbligo espresso di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e delle misure di prevenzione della corruzione adottate con apposito PTPCT.

L'associazione è identificata come Responsabile esterna del trattamento dei dati effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16).

Art. 14 – Spese, foro Competente e norme finali

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Torino.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese che ne derivano sono a carico esclusivo dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto e normato nel presente Contratto, Comune e Associazione rinviano al Codice Civile in particolare dall'articolo 1803 all'articolo 1812, e le altre leggi vigenti in materia di comodato ed alla normativa richiamata in premessa. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale ai sensi del Capo II del D.Lgs. 82/2005 e perfezionato nella data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.

Per l'Associazione CRI –
Comitato di Susa - ODV
Il Presidente
Francesco FEROLDI
(firmato digitalmente)

Per il Comune di Susa
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch Maria Grazia DE MICHELE
(firmato digitalmente)